



**CONVENZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E FEDERAZIONE ITALIANA VELA IV
ZONA LAZIO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DENOMINATO “I
GIOVANI E LA VELA”**

- La Regione Lazio, codice fiscale n.rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Formazione e Lavoro, nata a il .././...., domiciliata per la carica presso la Regione Lazio, via Cristoforo Colombo n. 212 – 00145 Roma, autorizzata alla stipula della presente convenzione da determinazione del Direttore del dipartimento sociale n. del .././....

e

- la Federazione Italiana Vela IV zona Lazio, codice fiscale n. 95003780103, rappresentata dal presidente, nato ail, domiciliato per la carica in Roma, Via Vitorchiano 113

VISTI

- Il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Reg. (CE) n. 1260/1999;
- il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- il Programma Operativo del FSE – Obiettivo 2 “Competitività Regionale e Occupazione” della Regione Lazio 2007 – 2013 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5769 del 21/11/2007 di seguito denominato POR FSE;
- la L.R. 25 Febbraio 1992, n. 23 Ordinamento della formazione professionale;
- la delibera di Giunta regionale n. 213 del 20 marzo 2008 che ha approvato il Piano Esecutivo Triennale (PET) 2008-2010 che costituisce lo strumento di programmazione attuativa e finanziaria del POR Lazio FSE 2007 – 2013;

- la delibera di Giunta regionale n. 1029 del 21 dicembre 2007 concernente “Atto di indirizzo e di direttiva in ordine al sistema di governance per l’attuazione del programma operativo del FSE, obiettivo competitività regionale e occupazione 2007 – 2013;
- il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 3329 del 13.07.2007;
- la deliberazione del C.I.P.E. n. 158 del 21/12/2007 n. concernente”attuazione del QSN”;
- Il DPR del 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”;
- La D.G.R. del 21 novembre 2002, n. 1509, “Direttiva sulle procedure per lo svolgimento e la rendicontazione delle attività formative finanziate dalla Regione e/o cofinanziate dal F.S.E” e s.m.i.;
- La Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 2 febbraio 2009, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.);
- La nota del 18 dicembre 2009 con la quale la Federazione Italiana Vela (FIV) ha presentato alla Direzione regionale Formazione professionale FSE e altri interventi cofinanziati il progetto “I giovani e la vela”;

PREMESSO CHE

- il POR FSE 2007-2013 della Regione Lazio, Obiettivo competitività regionale ed occupazione, nel rispetto degli orientamenti strategici condivisi a livello comunitario, nazionale e regionale in materia di politiche per le risorse umane, destina risorse per l’adozione di specifici interventi volti ad attrarre in modo permanente un maggior numero di persone verso il mondo del lavoro, ad accrescere la capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese e la flessibilità del mercato del lavoro ed a promuovere maggiori investimenti in capitale umano;
- l’Asse IV “Capitale umano” è finalizzato a contribuire a sostenere lo sviluppo dei saperi e delle competenze della popolazione giovane e adulta per favorire la crescita, la competitività di innovazione del sistema economico produttivo regionale e l’ob. h) in particolare prevede tra gli obiettivi operativi quello di favorire il successo scolastico e formativo dei giovani;
- la Strategia di Lisbona, rilanciata nel 2007 a seguito dei mutamenti socio-economici e territoriali dell’UE, prevede che la conoscenza sia un fattore critico attraverso il quale l’Europa può mantenere il suo vantaggio internazionale in termini di competitività;
- la diffusione di nuove conoscenze tra i giovani, integrative rispetto a quelle formali previste in ambito scolastico e formativo, permette di assicurare una maggiore diffusione della cultura e della spendibilità dei profili formativi acquisiti nel mondo del lavoro;
- in particolare la diffusione tra i giovani di una cultura sportiva nel campo della vela favorisce il rafforzamento di competenze trasversali relazionali, essenziali sia ai fini del raggiungimento del successo scolastico e formativo che del futuro inserimento lavorativo;
- l’inclusione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate, quali i ragazzi portatori di handicap o con disabilità, è un obiettivo primario dell’Unione europea e del Fondo sociale europeo;

CONSIDERATO CHE

- la FIV è l'Autorità nazionale per lo Sport della Vela ed è riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti come Ente di riferimento per lo sviluppo della cultura nautica ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 171/2005;
- la FIV è l'unico soggetto in Italia ad essere riconosciuto per disciplinare la vela in Italia ed è sua esclusiva competenza l'attività velica dilettantistica e professionistica;
- la Federazione Italiana Vela (FIV) intende procedere alla realizzazione di attività di informazione, diffusione e sensibilizzazione, rivolta alle società affiliate e alle scuole di vela del Lazio autorizzate FIV potenzialmente interessate a realizzare le attività formative previste dal progetto e all'attivazione di corsi di vela per ragazzi dai 16 ai 24 anni al fine di diffondere un ampio livello di conoscenza in materia di sport velico e di cultura nautica tra i ragazzi, coinvolgendoli in un'attività che li educi al rispetto dell'ambiente e all'acquisizione di uno stile di vita più sano;
- nell'ambito delle attività che la Federazione Italiana Vela (FIV) intende svolgere è data particolare priorità ai ragazzi portatori di handicap o con disabilità, al fine di coinvolgere i soggetti più svantaggiati nelle attività di progetto;
- la Regione Lazio, per l'intervento individua a valere sul P.O.R. Lazio Ob. 2, Competitività Regionale e Occupazione, FSE 2007-2013, Asse IV Capitale umano, una specifica disponibilità di bilancio sui Capitoli A39110, A39111, A39112, esercizio finanziario 2010;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

La Federazione Italiana Vela (FIV), ora affidataria, si impegna a realizzare le attività nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente convenzione e dal progetto approvato con determinazione dirigenziale n. D1328 del 25/03/2010 e s.m.i

Si impegna inoltre a presentare alla Direzione Regionale Formazione e Lavoro un progetto esecutivo con l'indicazione specifica dei dati fisici e finanziari delle attività da realizzare entro il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Ai fini di un corretto monitoraggio delle risorse finanziarie assegnate, l'affidataria è tenuta a presentare il suddetto progetto suddividendo le azioni da realizzare in modo che ogni azione abbia una specifica scheda finanziaria con l'indicazione dei costi connessi all'azione stessa.

Art. 3 – Durata della convenzione

Le attività dovranno essere ultimate entro e non oltre 12 mesi dall'avvio delle stesse.

Art. 4 – Esecuzione della convenzione

L'affidataria si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della convenzione a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente convenzione.

L'affidataria si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti connesse all'esecuzione del servizio; si obbliga, altresì a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni circostanza idonea ad influire sull'esecuzione del convenzione.

L'affidataria si impegna a realizzare l'intervento oggetto della presente convenzione nel rispetto della DGR n. 1509 del 21/11/2002 in termini di gestione e rendicontazione degli interventi finanziati con fondi comunitari; è inoltre tenuta al corretto inserimento dei dati fisici sul sistema di monitoraggio della Direzione regionale Formazione e Lavoro;

Art. 5 – Finanziamento del progetto

Per il finanziamento dell'intervento la Regione Lazio, individua a valere sul P.O.R. Lazio Ob. 2, Competitività Regionale e Occupazione, FSE 2007-2013, Asse IV Capitale umano, una specifica disponibilità di bilancio sui Capitoli A39110, A39111, A39112, esercizio finanziario 2010 per un importo pari ad €263.000,00, a gravare sull'Asse IV Capitale umano, obiettivo specifico h);

L'erogazione del finanziamento avverrà secondo le modalità e i termini di cui al successivo art.6, con accredito a favore dell'affidataria sul conto corrente bancario all'uopo indicato.

L'importo di tale finanziamento si intende comprensivo di ogni onere e spesa da sostenere a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente atto.

Art. 6 – Modalità di pagamento

Il pagamento avverrà con le seguenti modalità:

- anticipo del 40% dell'importo del finanziamento alla comunicazione dell'avvio dell'attività, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di pari importo,
- pagamento intermedio, pari al 40% dell'importo del finanziamento, ad avvenuta certificazione di spese sostenute, pari almeno al 90% dell'importo erogato a titolo di acconto e previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa pari all'importo richiesto;
- saldo a conclusione di tutte le attività previste e dietro presentazione del rendiconto redatto ai sensi della DGR n. 1509/02;

Tutti i pagamenti saranno effettuati, dietro presentazione di fattura, a mezzo di mandati di pagamento intestati all'affidataria secondo le indicazioni da questa trasmesse in sede di presentazione della documentazione necessaria per la conclusione della convenzione.

I pagamenti saranno effettuati per singola azione; a tal fine l'affidataria è tenuta a presentare una fattura distinta per ogni singola azione.

L'affidataria, pena nullità assoluta della convenzione, si assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". Al riguardo, l'aggiudicataria si impegna a comunicare il conto corrente dedicato su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti i servizi oggetto della presente convenzione.

La convenzione è automaticamente risolta qualora le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

L'affidataria si impegna, sotto la propria responsabilità, a rendere tempestivamente note eventuali variazioni concernenti i propri organi rappresentanti, con particolare riguardo a quelli deputati a riscuotere e quietanzare; in mancanza di tali comunicazioni l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Art. 7 – Modifiche del servizio

In caso di attività programmate che, per cause direttamente imputabili all'affidataria, non abbiano luogo o vengano sospese, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non riconoscere o di ridurre proporzionalmente, per le attività non realizzate, il relativo compenso.

Ove ne ravvisi la necessità in corso d'opera, l'Amministrazione si riserva di chiedere all'affidataria modifiche di parti dell'attività.

Art. 8 - Risoluzione delle controversie

Le parti si impegnano a definire, di comune accordo e bonariamente, ogni controversia derivante dalla stipula e dall'applicazione della presente convenzione; la risoluzione di eventuali controversie in sede giurisdizionale è devoluta al TAR del Lazio.

Art. 9 - Tutela della privacy

L'affidataria si impegna ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della prestazione del servizio e al rispetto del d.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modificazioni e integrazioni

Art. 10 - Oneri fiscali e spese di registrazione

Le spese di stipula, di registrazione e bollo ed ogni altra spesa relativa alla presente convenzione sono a carico dell'affidataria.

Art. 11 – Domicilio delle parti

Agli effetti della presente convenzione, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi.

Roma lì

**Per la Regione Lazio
Il Direttore della Direzione Formazione e Lavoro
(Dott. ssa Arcangela Galluzzo)**

**Per la Federazione Italiana Vela IV zona Lazio
(.....)**